

## INFORMATIZZAZIONE LIBRO FONDIARIO

L.R. 14 AGOSTO 1999 N. 4

Capo III - Consultazione del Libro fondiario presso gli uffici -

### **Art. 16 Copie del libro maestro e consultazione presso gli uffici**

1. Le copie del libro maestro e dell'archivio delle iscrizioni cancellate tengono luogo degli estratti tavolari.
2. Le visure del libro maestro, dell'archivio delle iscrizioni cancellate e degli indici di cui all'articolo 17 avvengono di regola mediante il rilascio di copie. A richiesta, gli addetti all'ufficio forniscono comunque brevi chiarimenti riguardanti iscrizioni nel libro maestro e negli indici di cui all'articolo 17; in alternativa può essere concessa la visura mediante terminale video.
3. La visura e il rilascio di copie sono consentiti anche per libri maestri ed archivi delle iscrizioni cancellate tenuti da altri Uffici tavolari.
4. La copia tavolare riproduce la singola partita tavolare. Essa può essere di due tipi:
  - a) attuale, completa oppure parziale, riportante le iscrizioni relative allo stato tavolare attuale per tutti oppure per singoli proprietari, per tutto o per parte del corpo tavolare;
  - b) storica, con tutte le iscrizioni, comprese quelle cancellate.
5. La copia tavolare fa fede dello stato tavolare alla data e per l'ora riportata sul documento.
6. La sottoscrizione ed il sigillo d'ufficio, apposti in calce alla copia, fanno fede che essa è stata ottenuta con procedimento elettronico, sulla base del contenuto della banca dati del Libro fondiario.
7. Non vengono rilasciati aggiornamenti di copie tavolari.